

PATRIMONIO E TRUST

E' esperibile l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del fondo patrimoniale costituito successivamente ad una fideiussione

di **Luigi Ferrajoli**

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto di costituzione del **fondo patrimoniale** posto in essere successivamente al sorgere di un debito, essendo a titolo gratuito, può essere assoggettato ad **azione revocatoria ordinaria** ex **articolo 2901 Cod. Civ.**, qualora sia dimostrata la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore.

Fermo tale principio, la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 7250 del 22/03/2013](#) ha precisato inoltre che *“l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola **esistenza** di un **debito**, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata **fideiussione** in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore **successivi** all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in **pregiudizio** delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art.2901, n.1, parte prima cc, in base al solo requisito soggettivo della **consapevolezza** di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento”*.

Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale avevano conferito un immobile di proprietà di entrambi, a favore della **famiglia** della figlia.

La moglie, in epoca **precedente** alla costituzione del fondo, aveva prestato **fideiussione** a favore della società amministrata dal marito, relativamente ad una apertura di credito; sulla base di tale contratto l'istituto bancario aveva ottenuto un **decreto ingiuntivo** nei confronti del fideiussore ed aveva proposto azione revocatoria ex articolo 2901 Cod. Civ. per sentire dichiarare l'**inefficacia** dell'atto di costituzione del fondo.

La domanda era stata ritenuta fondata sia in primo grado che in **appello**; i giudici di secondo grado avevano rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la finalità dell'istituto del fondo patrimoniale di assicurare il soddisfacimento dei **bisogni della famiglia** non ne esclude l'assoggettamento all'azione revocatoria: infatti dal momento che impone un **vincolo di destinazione** ai beni che vi confluiscono, costituisce un atto di disposizione **revocabile** ex articolo 2901 Cod. Civ.

Il bene conferito nel fondo costituiva inoltre l'unica proprietà della debitrice ed il credito era

anteriore all'atto di disposizione: trattandosi di **atto gratuito**, per la revoca era sufficiente la **consapevolezza** del debitore del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie, circostanza che nel caso in esame era ritenuta **sussistente** in quanto l'atto di costituzione era stato posto in essere solo due mesi prima della **revoca** dell'affidamento da parte della banca, quando erano scaduti gli effetti bancari sottoscritti anche dalla debitrice e dati in garanzia all'istituto di credito.

La debitrice ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 Cod. Civ.: in particolare, deducendo che l'atto dispositivo era **anteriore** al sorgere del credito del fideiussore perché successivo all'**inadempimento** della società garantita, ha censurato la sentenza nella parte in cui, sulla base del diverso presupposto della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, aveva ritenuto sufficiente la semplice **conoscenza** del debitore di arrecare pregiudizio.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre distinto il momento della **nascita** del credito dal momento della sua **esigibilità**: il credito sorge nel momento stesso in cui sorge l'**obbligazione**, anche se non è esigibile (ad esempio perché non è scaduto il termine o non si è verificata la condizione a cui è sottoposto).

Secondo la Suprema Corte, poiché l'azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la **garanzia** generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'articolo 2740 Cod. Civ. e poiché detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo la stessa essere esperita anche per **crediti** condizionati, non scaduti o solo eventuali, ciò vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il **fideiussore** offre al creditore, per l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.

Per tali motivi la Cassazione ha considerato la fideiussione compresa nella **nozione di credito** accolta dall'articolo 2901 Cod. Civ., non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o **aspettative** di credito, in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a **conservare** la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori.